

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

NUOVO METODO PER CODIFICARE I RIFIUTI

Il decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con la legge n.116/2014 ed entrato in vigore 2014, da oggi sono valide le nuove procedure per la classificazione dei rifiuti. Le nuove procedure si concretizzano con una premessa all'allegato D della parte IV del D.lgs. 152/2006 e forniscono una serie di istruzioni che dovrebbero essere seguite per poter procedere ad una corretta classificazione dei rifiuti.

Diamo uno sguardo più da vicino alle novità che sono state introdotte.

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER (che diventerà EER, Elenco Europeo Rifiuti) applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. (e non si potrebbe essere in disaccordo con ciò date le ricadute in termini di responsabilità sul produttore)

Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione (ciò pone non pochi problemi nel caso in cui il rifiuto venga classificato con codice CER pericoloso e non presenti poi delle reali caratteristiche di pericolo)

Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15 (che diventeranno da HP1 a HP15), possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

La scheda informativa del produttore;

La conoscenza del processo chimico;

Il campionamento e l'analisi del rifiuto.

Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

La normativa europea sulla etichettature delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Le fonti informative europee ed internazionali;

Le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto

Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo;

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione;

- Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con modalità stabilite nei punti precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso;
- La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione

Da giugno e' iniziato il nuovo corso con necessità dei produttori nel fare chiarezza sui propri rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento.

COSA VERRA' MODIFICATO IN COSTITUZIONE PER LA SICUREZZA SU LAVORO?

La Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura le modifiche alla Costituzione.

In questo provvedimento un aspetto importante, oltre a quelli più noti e discussi, riguarda la **salute e la sicurezza sul lavoro**.

In particolare il **nuovo testo relativo all'art. 117** della Costituzione apporta all'attuale sistema una modifica fondamentale. Di fatto viene abolita quella che si chiama "legislazione concorrente" delle Regioni e pertanto verrà meno tutto il sistema degli Accordi Stato-Regioni.

Di fatto gli attuali **Accordi Stato-Regioni** avranno valore fino alla loro decadenza decretata con altri atti che possono essere decreti ministeriali o nuove leggi. Ma non sarà un passaggio semplice. Di fatto ci troveremo ad operare con un sistema legislativo che continuerà ad applicare tali Accordi in attesa della nuova legislazione di riferimento, pur non riconoscendoli più costituzionalmente validi. Sarà un dibattito interessante e che non mancherà di sollevare problemi, polemiche e prospettive.

COME EVIDENZIARE LA COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL DVR

Riprendendo una delibera della Regione Umbria presentiamo una sintesi interessante.

La collaborazione del Medico Competente (MC)

Il MC è chiamato dalla normativa a svolgere una funzione fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori, uno dei punti di forza della sua attività dovrebbe essere proprio la **collaborazione alla valutazione del rischio**.

Una collaborazione che "comporta una assunzione di responsabilità professionale e che si sostanzia attraverso un contributo tecnico che riguarda molteplici aspetti del rapporto salute e lavoro. Un contributo che può abbracciare, quindi, aspetti di igiene del lavoro, tossicologici, di ergonomia, per arrivare ad aspetti organizzativo-relazionali".

Se con il D. Lgs. 81/2008 si pone l'accento sull'obbligo di collaborazione (art. 25), in "assenza di linee-guida o di protocolli operativi espressi da parte di organi istituzionali o società scientifiche, tale condizione ha portato a comportamenti difformi fra i diversi professionisti medici e fra gli operatori degli organi di vigilanza".

E riguardo agli esiti giurisprudenziali di questa situazione, si segnala la sentenza della Cassazione penale del 15 gennaio 2013 che "ha rigettato il ricorso di un **medico competente** condannato per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 25 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08, per non aver collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso".

Le linee di indirizzo regionali indicano che "alcune delle attività in obbligo al MC, la relativa modalità di svolgimento e tenuta documentale, testimoniano una **collaborazione efficace e dimostrabile**", in particolare:

- "la **programmazione del controllo sanitario dei lavoratori**, con le indicazioni dei lavoratori che devono essere sottoposti allo stesso, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio; il protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere allegato al DVR;
- l'**elaborazione epidemiologica dei dati** derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l'analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08)".

Esistono poi "**elementi documentali specifici** rispetto al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per testimoniare l'avvenuta collaborazione del medico competente.

Alcuni di questi possono essere, ad esempio:

- DVR in cui è evidenziata una partecipazione diretta del MC al processo di valutazione dei rischi, in particolare per gli aspetti legati ai rischi per la salute (datato e firmato);
- documentazione prodotta dal MC che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, datata e firmata;
- documentazione relativa ad incontri/riunioni con il DL, RSPP, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni, riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la salute".

Si ricorda poi che laddove il **medico competente** subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio "la collaborazione potrà sostanziarsi attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o attraverso un nuovo contributo valutativo separato" indirizzato al datore di lavoro (DL).

La collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è una figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza e nell'ambito della valutazione dei rischi. Infatti "il responsabile e gli eventuali addetti del SSP debbono provvedere, come indicato dalla norma, all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. Questa specifica responsabilità dell'RSPP è ribadita dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno chiarito la responsabilità per colpa

professionale in caso di danni derivanti da situazioni di pericolo che il RSPP avrebbe avuto l'obbligo di segnalare al DL" (Cassazione IV Penale 15 gennaio 2010 n. 1834; Cassazione IV Penale, 11 marzo 2013 n. 11492).

Ed esistono poi "**elementi documentali specifici** rispetto al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per testimoniare l'avvenuta collaborazione del RSPP", ad esempio:

- DVR in cui è evidenziata una partecipazione diretta del RSPP alla valutazione dei rischi (datato e firmato);
- documentazione prodotta dal RSPP/ASPP che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti dell'elaborazione epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, datata e firmata;
- documentazione relativa ad incontri/riunioni con il DL, MC, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni, riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la salute".

Come per il medico competente anche nel caso dell'RSPP che subentri in aziende che già hanno effettuato la valutazione del rischio, "la collaborazione potrà sostanzarsi o attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o da nuovo contributo valutativo separato indirizzato al DL".

La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il documento sottolinea che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) "svolge, sulla base dei compiti assegnati dalla legge e sulla base delle regole concordate dalle parti, un ruolo che si iscrive in un ambito cooperativo-partecipativo, in particolare nell'ambito della valutazione dei rischi e sul piano delle misure attuative".

In particolare la **consultazione del RLS/RLST** in tema di valutazione del rischio e redazione del DVR potrà realizzarsi attraverso una o più delle seguenti modalità:

- "produzione da parte del RLS/RLST di un parere scritto in tema di valutazione del rischio (proposte e/o critiche su metodi, strumenti, criteri, misure di protezione e prevenzione), che sulla base delle informazioni disponibili anche messe a disposizione dal DL (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti dell'elaborazione epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.) proponga al DL modifiche o integrazioni alla valutazione dei rischi, datato e firmati;
- documentazione relativa a incontri/riunioni con il DL, MC, RSPP ed eventuali consulenti, finalizzati alla valutazione del rischio ed alla redazione del DVR".

Concludiamo ricordando che laddove l'RLS/RLST subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio "la collaborazione potrà sostanzarsi attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti e/o dal precedente RLS/RLST o attraverso un nuovo contributo, anche di giudizio difforme dal precedente, indirizzato al DL".

INPS: DAL 1° LUGLIO 2015 IL DURC È ONLINE

Lo ha reso noto l'INPS in una conferenza stampa presieduta dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che ha presentato l'operazione di ammodernamento da cui ci si attende un grande risparmio nella spesa pubblica e un'accelerata efficienza delle procedure amministrative, ma non soltanto.

PROSSIMI CORSI**Formazione generale 4 ore**

martedì 9 giugno 2015 dalle 14.30 alle 18.30

Formazione specifica prime 4 ore**tutte le categorie**

martedì 16 giugno 2015 dalle 14.30 alle 18.30

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

CONEGLIANO - Viale Italia 202/H

Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

E-mail: info@nuoviservizi.com

www.nuoviservizi.com

Facebook – Twitter – Google +